



COMUNE DI DURAZZANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 21/06/2022

Oggetto: Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **19:30**, nella residenza comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i Consiglieri Comunali.

All'appello, iniziato alle ore 19:30 risultano:

Nominativo	Ruolo	Presente	Assente
Alessandro CRISCI	Sindaco	Si	
Antonio D'IGLIO	Vicesindaco	Si	
Alessandro BUFFOLINO	Assessore	Si	
Domenico BUFFOLINO	Consigliere	Si	
Luca DE LUCIA	Consigliere	Si	
Francesco MARCIANO	Consigliere	Si	
Antonio POSILLICO	Consigliere	Si	
Gino VIGLIOTTI	Consigliere	Si	
Francesco IADEVAIA	Consigliere	Si	
Luigi ABBATIELLO	Consigliere	Si	
Domenico RAZZANO	Consigliere	Si	

Totale Presenti: 11	Totale Assenti: 0
----------------------------	--------------------------

Presiede la seduta il Sig. Alessandro CRISCI, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale dell'Ente, Dott. Carlo PISCITELLI, con le funzioni previste dall'art.97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Si esprime parere **Favorevole**.

Durazzano, 14/06/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Parere in ordine alla regolarità contabile: Si esprime parere **Favorevole**.

Durazzano, 14/06/2022

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n.220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L.n. 148/2011);

Richiamato il comma 37 dell'art.1 della LEGGE DI BILANCIO 2018 che ha effetto per gli anni 2017 e 2018 in quanto testualmente recita:

37. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: "e 2017" sono sostituite delle seguenti: ", 2017 e 2018" e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;*
- b) al comma 28, in fine è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.";*

Dato atto che, questo Comune, per l'anno 2020, con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 5/10/2020, esecutiva, ha confermato l'aliquota unica dell'addizionale comunale Irpef nella misura unica di 0,80 punti percentuali;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2022-2024, riconfermare l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica di 0,80% punti percentuale;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la normativa vigente in materia di contabilità e di finanza pubblica a cui sono sottoposti gli enti locali;

con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:

- Consiglieri presenti: n.11
- Astenuti: n.0
- Consiglieri votanti: n.11
- Consiglieri votanti a favore: n.11
- Consiglieri votanti contrari: n.0

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di confermare, per l'anno 2022, l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura unica dello 0,80%;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sarà allegata al bilancio di previsione periodo 2022-2024;
- 4) di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti consequenziali;
- 5) di procedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati connessi al presente provvedimento alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
- 6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Successivamente, ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:

- Consiglieri presenti: n.11
- Astenuti: n.0
- Consiglieri votanti: n.11
- Consiglieri votanti a favore: n.11
- Consiglieri votanti contrari: n.0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to Alessandro CRISCI

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio on line il **01/07/2022** al n. **347/2022**, per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Durazzano, 01/07/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Durazzano _____

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carlo PISCITELLI

È copia conforme all'originale.

Durazzano, 01/07/2022

Il Segretario Comunale
Dott. Carlo PISCITELLI
